

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3090-bis

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 dicembre 1998, del comma 4 dell'articolo 1 del

DISEGNO DI LEGGE N. 3090

«Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni»

d'iniziativa dei deputati GASPERONI, SBARBATI, ABBATE, AMATO, BURANI PROCACCINI, CARBONI, CESETTI, COSTA, D'IPPOLITO, DELBONO, DELFINO Leone, DOMENICI, FOLENA, FRAGALA' FUMAGALLI Marco, GARRA, GERARDINI, GIACCO, INNOCENTI, LAMACCHIA, LANDI, LENTO, LOMBARDI, LUCCHESI, MALAGNINO, MANGIACAVALLO, MARINACCI, MOLINARI, NESI, NIEDDA, OLIVIERI, POSSA, ROTUNDO, SANZA, SCAJOLA, SCRIVANI e VENETO Gaetano

(V. Stampato Camera n. 1551)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 febbraio 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 febbraio 1998

Modifica del comma 4-septies dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 4-*septies* dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Si fa luogo alla immediata sospensione del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, compresi gli enti indicati nel comma 1, qualora nei confronti di tale personale: *a*) sia stata pronunciata sentenza non definitiva di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1, lettera *a*), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 316, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale; *b*) sia stata pronunciata una condanna con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; *c*) siano state pronunciate più condanne in primo grado, ciascuna delle quali alla pena della reclusione non inferiore a due anni, per delitti non colposi».